

COMUNE DI ARDENNO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del Reg. Deliber.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno duemilatredici, addì TRENTA del mese di OTTOBRE, alle ore 18.00, nella sala consiliare di Ardenno.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il consiglio comunale, in **sessione ordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

| | <i>Presenti</i> | <i>Assenti</i> |
|---------------------|-----------------|----------------|
| DOLCI Riccardo | 1 | - |
| SONGINI Giuseppe | 2 | - |
| CASTELLI Carlo | 3 | - |
| SCENINI Fabio | 4 | - |
| FUTTEN Fausto | - | 1 |
| MOSSINI Alex | 5 | - |
| BOIANI Stefano | 6 | - |
| REGANZANI Barbara | 7 | - |
| REDAELLI Gianmaria | 8 | - |
| BONAT Laura | 9 | - |
| SPEZIALE Agostino | 10 | - |
| POPPI Remo | 11 | - |
| BERTINELLI Domenico | 12 | - |

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Laura Boiani.

Il Signor Riccardo Dolci, nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.10.2013

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU): conferma aliquote e detrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.09.2012, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012;

PRESO ATTO:

- dell'art. 1 comma 1 del D.L. 21.05.2013 n. 54 "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo" convertito con modificazioni dalla L. 18.07.2013 n. 85 che così recita:

"Art. 1 Disposizioni in materia di imposta municipale propria

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni."

- degli artt. 2 e 3 del D.L. 31.08.2013 n. 102 "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" convertito con modificazioni con L. 124 del 28.10.2013, che così recitano:

“Art. 1. (Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)

1. Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85”.

“Art. 2. (Altre disposizioni in materia di IMU)

1. Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. All’articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: “9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”

b) al comma 10, sesto periodo, le parole “alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504” sono sostituite dalle seguenti: “agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.

3. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: “sanitarie,”, sono inserite le seguenti: “di ricerca scientifica,”. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

4. Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.”

- dell’art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” che così recita:

“380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ... (omissis);

c) (omissis);

d) (omissis);

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (omissis);

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) (omissis);

i) (omissis);”

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013, dall'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102;

RITENUTO di confermare per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni d'imposta come di seguito:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| ALIQUOTA DI BASE | 0,76 PER CENTO |
| ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE | 0,4 PER CENTO |

UDITI gli interventi di seguito riassunti:

- il Sindaco illustra il punto all'o.d.g. soffermandosi in particolare sulle novità che sono state introdotte nel corso dell'anno; con riferimento alla riserva in favore dello Stato del gettito derivante dagli immobili produttivi iscritti nella categoria catastale D fa notare che dopo anni di contenzioso e denaro speso dal comune per la controversia tributaria il gettito del principale contribuente ICI/IMU del comune di Ardenno – ENEL – viene incassato dallo Stato (!); in merito alla soppressione del pagamento della rata IMU prima casa richiama le incertezze che ad oggi permangono relativamente all'importo e alle tempistiche dell'erogazione del trasferimento erariale sostitutivo;
- il Consigliere Laura Bonat dichiara di non avere osservazioni particolari da fare; si limita a criticare il comportamento dello Stato che legifera sulla materia delle entrate comunali senza cura, ma con molta demagogia; riconosce nell'ICI/IMU la spina dorsale su cui si fondano i bilanci comunali, ad oggi non sostituita con altre entrate equivalenti; anticipa il voto favorevole di gruppo di minoranza;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con voti 12 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese, dai 12 consiglieri presenti di cui tutti votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

1) **CONFERMARE** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| ALIQUOTA DI BASE | 0,76 PER CENTO |
| ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE | 0,4 PER CENTO |

2) **CONFERMARE** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

3) **DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

4) **INVIARE** la presente deliberazione relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Con successiva votazione, con voti 10 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese, dai 12 consiglieri presenti di cui tutti votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Riccardo Dolci

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Boiani dott.ssa Laura

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.comune.ardenno.so.it – Sezione Albo Web - per quindici giorni consecutivi

Dal 13/11/2013 Al 28/11/2013

Dalla residenza municipale, addì 13/11/2013

IL RESPONSANILE DEL SERVIZIO
F.to Patriarca Daniela

Questa deliberazione è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ardenno lì 13/11/2013

Il Responsabile del Servizio
Patriarca Daniela

Esecutività

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione

diverrà esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134,3° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL 267/2000.

Lì 13/11/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Patriarca Daniela